

Comune di CAIRO MONTENOTTE

(Provincia di Savona)

Parere dell'Organo di Revisione sul

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione

2020 -2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

VERBALE N. 27 DEL 21/12/2019

**COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA**

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/01/2018 – 31/12/2020

Oggetto: Parere del Revisore sul Documento Unico di Programmazione 2020-2022

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017,

PREMESSO

che si rende necessario esprimere il parere in merito al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione aggiornata e coerente con la proposta del Bilancio di Previsione 2020-2022, nella prossima seduta, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 stesso;

VISTI

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP – bilancio 2020-2022*”, inoltrata al Revisore via e-mail in data 18/12/2019, unitamente alla bozza di Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022, contenente, altresì, tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2020-2022,
- la proposta di Bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge, sulla quale il Revisore emetterà specifico parere,
- il Dlgs. 267/2000,
- il Dlgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet della Ragioneria Generale dello Stato – Armonizzazione contabile enti territoriali, in particolare il principio contabile applicato 4/1,
- lo Statuto ed il Regolamento vigente dell'Ente;

CONSIDERATO

che il D.U.P., nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTI

- il Dlgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati,

- il D.L. 102/2013, che all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al Dlgs. 118/2011, prevedendo l'introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. del 28/12/2011,
- in particolare l'allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011 che introduce il Principio applicato della programmazione come il *“processo di analisi e valutazione che, comparando ed ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*,
- gli artt. 151 e 170 del Dlgs. 267/2000, in particolare il comma 1 dell'art.170 il quale prevede che: *“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”*,
- il successivo art. 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*,
- il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 in cui è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio,
- il Decreto Ministeriale 18/05/2018 il quale - oltre ad aver modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - ha altresì aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1

del Dlgs. 118/2011 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

RILEVATO

che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il D.U.P. presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento,

TENUTO CONTO

che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione,

RITENUTO

che la presentazione del D.U.P. al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al D.U.P., l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del D.U.P. confluiscono nella redazione del bilancio di previsione,

CONSIDERATO

che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione,

CONSIDERATO

che il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (Ses) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione”*;

VERIFICATO

- che il D.U.P. 2020-2022 si compone di due sezioni:

- 1 la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell'attuale mandato amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente,
- 2 la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico e che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, dato atto che l'Ente è stato chiamato al rinnovo della propria amministrazione nell'anno 2017 e pertanto il D.U.P. è stato formato sulla sezione strategica e sugli obiettivi stabiliti per il quinquennio dell'Amministrazione in scadenza;

VERIFICATO altresì:

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1,
- che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2020 - 2022,
- l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nell'aggiornamento al D.U.P. ed in particolare:
 1. il Piano dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2021-2022, approvato dall'organo esecutivo unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2020,
 2. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2021-2022, adottato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 08/11/2019,
 3. il Piano biennale degli acquisti di servizi e forniture per il triennio 2020 e 2022, adottato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale,
 4. il Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2020-2022 e annuale 2020, redatto ai sensi dell'art. 91, Dlgs. 267/2000 e dell'art. 39, Legge 449/1997 al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 219 del 13/12/2019 ed oggetto di successiva adozione quando diverranno operative le disposizioni di cui all'art. 33, Legge 58/2019,
 5. il Piano di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 594, Legge 244/2007) per il triennio 2020-2021-2022 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 13/12/2019,
- che, in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza, attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 16/12/2019 dal dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marengo, sulla proposta di delibera consiliare in oggetto,
- del parere favorevole di regolarità contabile, espresso in data 16/12/2019 dal dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marengo, sulla proposta di delibera consiliare in oggetto,

per quanto sopra riportato,

**IL REVISORE DEI CONTI
CONSEGUENTEMENTE RITIENE**

in relazione alle proprie competenze di poter esprimere **PARERE FAVOREVOLE** alla bozza di Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 da sottoporre all'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale.

Del che è redatto verbale.

Cairo Montenotte - Ventimiglia, 21 dicembre 2019

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Monica SCIBILIA
Firmato digitalmente



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.